

INDENNITA' EMERGENZA COVID-19 (600 euro) A CHI SPETTA .

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha previsto diverse misure in favore dei lavoratori e delle imprese, tra queste l’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo. Le domande dovranno essere presentate telematicamente dal 1° aprile 2020, l’indennità sarà erogata secondo ordine cronologico delle domande presentate. Sabato 28 marzo è stata firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’accesso all’indennità anche per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private.

Di seguito la semplificazione dei requisiti:

BENEFICIARI	REQUISITI
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO	<i>Non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo.</i>
DIPENDENTI STAGIONALI SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI	<i>Non titolari di pensione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020.</i>
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	<i>Isritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020</i>

<p>LAVORATORI DELLO SPORT</p>	<p><i>In presenza di rapporti di collaborazioni presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art.67, comma 1 lettera m Tuir, in essere alla data del 23.02.2020.</i></p>
<p>LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO DELL'INPS ARTIGIANI – COMMERCIALI – COLTIVATORI DIRETTI – MEZZADRI - COLONI - (iap)</p>	<p><i>Non titolari di pensione e non iscritti in altre forme previdenziali, ad eccezione della gestione separata.</i></p>
<p>LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA</p>	<p><i>Possesso della partita iva al 23.02.2020 iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</i></p>
<p>LAVORATORI TITOLARI DI RAPPORTI DI CO.CO.CO</p>	<p><i>Rapporto di Co.Co.Co. attivo al 23.02.2020 iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</i></p>
<p>SOCI DI SOCIETA' DI PERSONA O DI CAPITALI che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria)</p>	<p><i>come chiarito dalle Faq del Mef, l'indennità spetta se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell'Inps</i></p>
<p>AGENTI DI COMMERCIO che, oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l'Enasarco</p>	<p><i>hanno diritto di beneficiare dell'indennità di 600 euro prevista dall'articolo 28 D.L. 18/2020 (sul punto si segnala una modifica delle Faq pubblicate dal Mef</i></p>

<p>Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro</p>	<p><i>le domande potranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza.</i></p> <p><i>È necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.</i></p>
<p>Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro</p>	<p><i>la domanda può essere presentata all'ente di previdenza, a condizione che</i></p> <p><i>la partita Iva sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020</i></p> <p><i>ovvero sia stata subita una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.</i></p>

GESTIONE ATTIVITA' PATRONATO

La gestione e l'inoltro delle domande di indennità legate all'emergenza COVI-19 rientra nell'attività di competenza degli Istituti di Patronato, ad oggi non abbiamo conoscenza di eventuale attribuzione di punteggio. Gli indennizzi non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi ed inoltre non sono cumulabili né compatibili con i trattamenti pensionistici, l'assegno di invalidità o con la percezione del reddito di cittadinanza. L'avvio della procedura, come in premessa ricordato, è fissato per il **1° Aprile 2020** tramite la piattaforma dell'INPS. *(La procedura Misa è in fase di implementazione).*

Indennità Covid-19 lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

dovuta al Covid-19.

Le **indennità Covid-19** previste per il mese di marzo 2020 sono le seguenti:

- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

Intermediari e consulenti
Lavoratori
Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
parasubordinati e subordinati

zione, sospensione e salvaguardia
per disoccupazione a persone in difficoltà economico e allo

Servizio

Indennità Covid-19 lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

Patronati x

Servizio Desktop
Servizi per i patronati

Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi, Lavoratori x

Servizio Desktop
Domande per Prestazioni a sostegno del reddito

A chi è rivolto +

Come funziona +

Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.

E' opportuno ribadire che le su richiamate istanze sono prestazioni richieste a seguito di **esplicito mandato** rilasciato, al patronato, da parte del richiedente. A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di evitare movimenti degli utenti, il Governo nell'art. 36 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha concesso” *in deroga all'art. 4 del Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in **via telematica**, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale.”*

Nel formulare un'interpretazione estensiva del disposto normativo, si puo', nei casi ove non si riesce ad avere il mandato di patrocinio, inoltrare la richiesta dietro consenso telematico (mail – sms-) del cittadino.